



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe;
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2024, n. 94, adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 2024, di seguito "Regolamento";
- VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e il Capo del dipartimento della Protezione civile, 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 8 luglio 2014;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2023;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2023 di conferimento all'Ing. Angelica Catalano dell'incarico di funzione dirigenziale di direzione della "Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche", registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2023 n. 373;
- VISTO** l'articolo 4 del Regolamento, che al fine di individuare e disciplinare le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti di questa Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici;
- VISTI** gli artt. 21 e 25 del Regolamento che prevedono la predisposizione di un calendario annuale delle visite ispettive agli impianti di ritenuta, variabile in funzione della classe di attenzione;



MIT

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it
segreteria.dgdighe@mit.gov.it

VISTO l'articolo 38 del Regolamento, che prevede che entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore la Direzione generale deve attribuire una classe di attenzione agli sbarramenti in costruzione o in esercizio, sentite le amministrazioni concedenti competenti per territorio;

VISTE le definizioni di cui all'art. 1 del Regolamento ed in particolare quelle di «Direzione generale» e di «gestore»;

PREMESSO che l'articolo 4 del Regolamento, rubricato "Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione", nel disciplinare la suddivisione degli impianti di ritenuta, stabilisce che gli indicatori per la classificazione sono individuati in funzione della tipologia e delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento, quali altezza e volume di invaso, del comportamento in esercizio, della sismicità e delle altre caratteristiche del sito, nonché del territorio di valle;

PREMESSO che il suddetto articolo 4 stabilisce che questa Direzione generale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del gestore, può modificare la classe di attenzione dell'impianto di ritenuta;

CONSIDERATA la necessità di consentire la differenziazione e la graduazione degli adempimenti a carico dei gestori dello sbarramento e delle opere di derivazione e di questa Direzione generale e che tale obiettivo riveste un carattere profondamente innovativo;

VISTO l'Ordine di servizio n. 6/2024, prot. n. 13487 del 3 giugno 2024, di costituzione di un Gruppo di lavoro con il compito di formulare una proposta per la definizione delle classi di attenzione delle "grandi dighe", secondo quanto previsto dal Regolamento;

VISTO lo schema dell'allegato tecnico che descrive la procedura per l'attribuzione delle classi di attenzione predisposto dal citato Gruppo di lavoro anche a seguito delle osservazioni pervenute dagli Uffici tecnici per le dighe e dagli Uffici di coordinamento;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, espresso con Voto n.95/2024 nell'Adunanza del 12/03/2025;

VISTO l'allegato tecnico predisposto in data 08/07/2025 dal citato Gruppo di lavoro che recepisce le osservazioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con il predetto Voto n.95/2024;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Sono approvati, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, i criteri e le procedure tecniche volte alla classificazione degli impianti di ritenuta in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali dello sbarramento, al comportamento in esercizio, alla sismicità e alle altre caratteristiche del sito, nonché del territorio a valle, per come riportati in dettaglio nell'Allegato tecnico al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 2

E' definita la seguente procedura di attribuzione della classe di attenzione degli impianti di ritenuta ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, da completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso:

1. formulazione, da parte delle Divisioni di coordinamento, sentiti gli Uffici tecnici per le dighe e le Divisioni specialistiche per le parti di competenza, della proposta di classe di attenzione da attribuire agli impianti di ritenuta in costruzione o esercizio, secondo i criteri definiti

nell'Allegato tecnico al presente decreto;

1. comunicazione, entro il 30 ottobre 2025, della classe di attenzione assegnata agli impianti di ritenuta alle Amministrazioni concedenti;
2. decorsi 30 giorni dalla trasmissione alle Amministrazioni concedenti della attribuzione della classe di attenzione agli impianti di ritenuta, questa ultima diventa definitiva ed è comunicata al Gestore per l'avvio delle attività correlate, unitamente alla tempistica di attuazione delle conseguenti disposizioni;
3. La Direzione generale, in funzione della classe di attenzione assegnata agli impianti di ritenuta, predispone l'elenco annuale delle visite ispettive da condurre, ai sensi degli artt.21 e 25 del Regolamento, a partire dall'anno 2026 e il calendario dell'attività straordinaria specialistica di ispezione.

Articolo 3

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e vigilanza, o su motivata istanza del Gestore, la classe di attenzione attribuita agli impianti di ritenuta, è revisionata.

In caso di modifica, la nuova classe di attenzione ha efficacia con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'attribuzione.

Articolo 4

I criteri di assegnazione delle classi di attenzione sono revisionati ed eventualmente aggiornati dopo due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le classi di attenzione aggiornate hanno efficacia con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nuova attribuzione.

Articolo 5

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di tale pubblicazione sono informate le Amministrazioni concedenti.



Angelica Catalano
28.07.2025
13:27:24
GMT+01:00